



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Gallipoli

(Lungomare Marconi n° 1 - Tel. 0833/266862 Fax. 0833/264023 – cp-gallipoli@pec.mit.gov.it – cpgallipoli@mit.gov.it)

ORDINANZA

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE A CARATTERE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

IL Capitano di Vascello (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Gallipoli;

- VISTI** gli articoli 116 e 118 del Codice della Navigazione e gli articoli 204 e 205 del relativo Regolamento di esecuzione concernenti le attività dei sommozzatori e dei palombari in servizio locale;
- VISTO** il D.P.R. 20 marzo 1956 n. 321 concernente le norme per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro nei cassoni ad aria compressa;
- VISTO** il D.M. in data 13.01.1979 e ss.mm. e ii. recante *"Istituzione della categoria dei sommozzatori in servizio locale"*;
- VISTO** il D.M. 5 marzo 2024 recante *"Linee guida operative cui si conformano le attività tecnico scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino che comportano l'immersione subacquea in mare al di fuori degli ambiti portuali"*;
- VISTO** il Dispaccio n. 5202554 in data 01.10.1991 con cui l'allora Ministero della Marina Mercantile ha comunicato alle OO.SS. di attribuire alle Autorità Marittime il compito di stabilire le norme per lo svolgimento dell'attività subacquea fuori dagli ambiti portuali;
- VISTA** la norma UNI 11366 edizione giugno 2010 relativa alla sicurezza e tutela della salute nelle attività subacquee ed iperbariche professionali al servizio dell'industria – Procedure operative;
- VISTA** la nota prot. n. 53557 in data 07.06.2011, con la quale il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto, ha chiarito come per *"adiacenze"*, termine di cui all'art. 2 del D.M. 13 gennaio 1979, debba intendersi l'intero ambito di giurisdizione dell'Ufficio marittimo comprensivo dell'ambito portuale di riferimento;
- VISTO** il dispaccio prot. n. M_IT/PORTI/13073, in data 11.10.2012, con il quale la Direzione Generale per i Porti del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha ribadito come l'iscrizione di un Operatore tecnico subacqueo in un porto sia ormai abilitante all'esercizio dell'attività in tutti i sorgitori nazionali;
- VISTA:** l'Ordinanza 15/2016 in data 23.02.2016 della Capitaneria di porto di Gallipoli recante *"Regolamento per l'esercizio di attività nell'ambito dei porti e del demanio marittimo, ricadenti nella giurisdizione territoriale del Compartimento marittimo di Gallipoli"*
- VISTO** il Regolamento internazionale del 1972 "COLREG 1972" per la prevenzione degli abbordi in mare e successive modificazioni ed integrazioni;
- VISTO** il D.Lgs. 81/2008 in data 09.04.2008 e ss.mm. e ii. recante il *"Testo unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"*;

VISTI gli artt. 17, 30, 68 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento di esecuzione al predetto Codice;

RITENUTO NECESSARIO disciplinare ai fini della sicurezza e della salvaguardia della vita umana in mare, l'attività degli operatori tecnici subacquei che operano nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli;

ORDINA

Articolo 1 - Premessa

È approvato e reso esecutivo l'annesso **“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE A CARATTERE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI”**.

Articolo 2 - Disposizioni finali e sanzioni

I contravventori alla presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato saranno puniti ai sensi degli artt. 1174 e 1231 del Codice della Navigazione e saranno comunque ritenuti responsabili civilmente di ogni danno alle persone e/o cose derivante dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, all'inclusione alla pagina “ordinanza e avvisi” del sito istituzionale di questa Capitaneria di porto www.guardiacostiera.gov.it/gallipoli e inserita nella raccolta ufficiale delle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Gallipoli.

Gallipoli, *(documento dotato di marca temporale)*

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Francesco PERROTTI



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE IMMERSIONI SUBACQUEE A CARATTERE PROFESSIONALE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI GALLIPOLI

Art. 1 - Premessa

Il presente regolamento entra in vigore a far data dal 15 giugno 2024, volendo in tal modo uniformare tutte le modalità di esecuzione delle operazioni subacquee da espletarsi nel Circondario Marittimo di Gallipoli.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento, si intende per:

- **Operatore Tecnico subacqueo (OTS):** persona iscritta nei relativi registri di cui all'art. 3 del D.M. 13 gennaio 1979 (registro dei sommozzatori) ovvero articolo 205 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione (registro dei palombari), in possesso pertanto dei requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di limiti d'età, certificazione sanitaria e professionale e condotta civile e morale;
- **Operazione subacquea:** qualsiasi attività lavorativa svolta a profondità con pressione superiore a quella atmosferica ovvero a pressione atmosferica, con l'ausilio di apposite attrezzature ed equipaggiamenti, che prevede l'impiego di operatori subacquei (OTS). Un operatore tecnico subacqueo deve essere considerato impegnato in **attività lavorativa** subacquea, dal momento in cui comincia la preparazione all'immersione e fino a quando egli non abbia fatto ritorno al luogo in superficie dove l'immersione ha avuto inizio.
- **Emergenza:** evento non programmato che mette in pericolo la salute e/o la sicurezza del sommozzatore durante l'operazione subacquea.
- **Diving Supervisor/ Preposto alla sicurezza (DS):** un OTS esperto, formalmente nominato, competente per le tecniche operative da impiegarsi, responsabile della conduzione e della sicurezza delle operazioni subacquee.
- **Operatore in stand-by:** OTS qualificato adibito all'assistenza in caso di emergenza all'operatore in immersione, mantenendosi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata dell'operazione subacquea.
- **Unità di appoggio:** unità navale regolarmente iscritta ad "*uso conto proprio*" e/o "*al traffico*" nei registri Navi minori e Galleggianti tenuti dall'Autorità Marittima, ovvero in registro equipollente di altro Stato estero dai quali si evinca la specifica destinazione d'uso, a seguito di accertamento tecnico da parte dell'ente di classificazione riconosciuto.
- **Report d'intervento:** verbale riassuntivo dell'operazione subacquea da redigersi quotidianamente a cura del DS.

Art. 3 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento si applica a tutte le attività lavorative subacquee svolte a fini economici e industriali condotte nell'ambito del Circondario Marittimo di Gallipoli, in proprio, o per conto terzi, da operatori subacquei dipendenti da imprese/ditte individuali legalmente costituite per la specifica attività.

Sono escluse dall'applicazione del presente **regolamento** le attività subacquee:

- a) svolte per fini amatoriali, sportivo-ricreativi e dilettantistici in genere, anche se a fini di lucro, poiché già disciplinate con Ordinanza n. 04/2024 in data 15.01.2024 della Capitaneria di porto di Gallipoli;
- b) tecnico-scientifiche funzionali alla protezione dell'ambiente marino, svolte al di fuori degli ambiti portuali, poiché già disciplinate con D.M. 5 marzo 2024 citato in premessa;
- c) svolte in ambito portuale nell'ambito di manifestazioni culturali e/o di tutela ambientale, salvo che tali attività comportino, a giudizio dell'autorità competente, la necessità di una complessa organizzazione dei lavori, ovvero l'utilizzazione di mezzi e di strumenti di supporto che richiedono abilitazioni specifiche;
- d) svolte dagli operatori appartenenti alle Forze armate dello Stato, ai corpi di polizia, alle organizzazioni dipendenti dalla protezione civile e alle istituzioni pubbliche, quando impegnati in operazioni dirette od ordinate dall'organismo di appartenenza;

fermo restando gli obblighi di informazione dell'Autorità marittima ai fini dell'emanazione di eventuali provvedimenti finalizzati a salvaguardare la sicurezza della navigazione, mediante emanazione di ordinanza di polizia marittima ai sensi dell'art. 59 del Regolamento al Codice della navigazione.

Art. 4 – Assicurazione

Tutto il personale impiegato in operazioni subacquee dovrà essere coperto da idonea polizza assicurativa per infortuni e per danni verso terzi, che possano derivare dall'esecuzione delle operazioni stesse.

Art. 5 – Comunicazioni propedeutiche allo svolgimento dei lavori

Le Imprese e/o Ditte Individuali che effettuano per conto proprio/conto terzi operazioni subacquee nelle **acque portuali** ricadenti nella giurisdizione del Circondario marittimo di Gallipoli, fermo restando l'obbligo di iscrizione nel registro ex art. 68 del Codice della Navigazione nelle modalità di cui all'Ordinanza 15/2016 citata in premessa, dovrà far pervenire alla Capitaneria di porto di Gallipoli, con maggior anticipo possibile e comunque almeno 10 giorni prima dell'inizio dei lavori, salvo comprovati casi di urgenza e necessità, apposita istanza in bollo secondo il modello in **allegato 1**, avendo cura di allegare:

1. copia del libretto di ricognizione degli operatori subacquei da cui si evinca il numero di iscrizione di cui al relativo registro e la certificazione medica in corso di validità;
2. copia del certificato assicurativo di cui all'articolo 4;
3. Documento di sicurezza ex art. 38 del D.Lgs. 272/1999 e/o Piano operativo di sicurezza ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Art. 6 – Norme di sicurezza

Le operazioni subacquee devono essere pianificate, condotte ed eseguite con tutte le precauzioni necessarie alla tutela dell'incolumità e della sicurezza di tutto il personale impiegato nelle operazioni stesse, in particolare:

1. le stesse devono svolgersi esclusivamente in ore diurne e con condizioni meteomarine assicurate;
2. deve essere data comunicazione via radio (VHF CH 16) o via telefono (0833-266862) alla S.O. di questa Capitaneria di Porto, circa l'inizio effettivo delle operazioni, ovvero il termine delle stesse. Eventuali variazioni relative alla data di effettuazione delle immersioni subacquee devono essere comunicate con almeno 12 ore di anticipo;
3. Gli operatori subacquei devono effettuare una verifica preventiva delle attrezzature da utilizzare al fine di accertare il regolare funzionamento delle stesse. Coloro che effettuano le relative operazioni subacquee devono essere sempre collegati, a mezzo di efficaci e collaudati sistemi di comunicazione, con il personale in superficie per comunicare qualsiasi necessità;
4. Deve essere assicurato il pre-allertamento di una struttura ospedaliera presso cui vi è la camera iperbarica. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore ai -12 (meno/dodici) metri, deve essere assicurata la presenza sul posto di una camera iperbarica equipaggiata, o nel caso di eventuale indisponibilità della stessa, deve essere comunque presente un mezzo (vale quello di appoggio), anche navale o aereo, idoneo a trasportare, con la dovuta celerità un operatore tecnico subacqueo infortunatosi presso il più vicino centro medico all'uopo attrezzato. Qualora le immersioni avvengano ad una profondità superiore a -50 (meno/cinquanta) metri deve essere fatto uso di impianti per alti fondali e camera di decompressione;
5. gli operatori subacquei devono essere costantemente seguiti da un'unità d'appoggio munite di apparato radio VHF, anche di tipo portatile, che consenta l'ascolto continuo sui canali 13 e 16. La predetta unità dovrà provvedere all'eventuale allontanamento di unità in transito e non coinvolte nei lavori, assicurando la presenza di almeno una persona pronta ad intervenire in casi di emergenza secondo metodologie di intervento che assicurino l'efficacia e la tempestività dello stesso ed a tal fine ritenute più idonee. La stessa potrà essere sostituita, nel caso di lavori sotto banchina, da un automezzo idoneo al trasporto di attrezzature e personale munito di apparato radio VHF portatile, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 204 Reg. Cod. Nav. relativamente all'attività svolta dai palombari;
6. Sull'unità di appoggio o, in mancanza di quest'ultima, sui galleggianti di segnalamento subacquei dovrà essere esposta la bandiera "A" del Codice Internazionale dei Segnali. Gli operatori subacquei devono operare entro un raggio di 30 (trenta) metri dalla verticale del suddetto galleggiante;
7. In caso di localizzazione di masse ferrose, potenzialmente riconducibili al rinvenimento di manufatti esplosivi, il Diving Supervisor deve informare immediatamente la Sala Operativa della Capitaneria di porto di Gallipoli, provvedendo nel contempo a delimitare la zona con gavitelli di colore rosso/arancione e seguendo le successive indicazioni impartite dall'Autorità marittima;
8. Gli operatori subacquei devono osservare l'obbligo di denuncia e consegna all'Autorità Marittima di qualsiasi oggetto di valore rinvenuto, secondo quanto disposto dal combinato degli artt. 510 e 511 del Cod. Nav., con particolare riguardo agli oggetti di interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
9. Il Diving Supervisor dovrà compilare giornalmente il report d'intervento e presentare al termine di tutte le operazioni una dettagliata relazione sulle attività svolte e sui risultati conseguiti.

Art. 7 – Composizione della squadra di immersione

Le operazioni subacquee devono essere condotte da un numero adeguato di operatori, secondo una più ampia valutazione effettuata di concerto tra la Ditta committente e l'Impresa esecutrice dei lavori subacquei, sulla base della complessità e della durata dei lavori stessi. La **composizione minima della squadra di immersione** deve comunque essere di almeno **n. 03 operatori subacquei** di cui:

1. **n. 01 Diving Supervisor (DS)** il quale assicura:
 - che le operazioni siano eseguite in conformità al presente Regolamento e nel rispetto della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori;
 - che ogni membro della squadra di immersione sia stato edotto circa il programma dei lavori da effettuarsi e che sia competente allo svolgimento delle operazioni stesse;
 - il regolare funzionamento delle attrezzature da utilizzare durante le operazioni subacquee;
 - la compilazione giornaliera del Report d'intervento secondo il modello di cui all'**allegato 2** del presente Regolamento.
2. **n. 01 Operatore tecnico subacqueo (OTS)** il quale deve:
 - prendere visione della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché avere completa consapevolezza del programma di intervento riguardante le operazioni subacquee da effettuarsi;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni del Diving Supervisor.
3. **n. 01 Operatore in stand-by** il quale deve:
 - prendere visione della normativa vigente in materia di tutela della sicurezza e salute dei lavoratori, nonché avere completa consapevolezza del programma di intervento riguardante le operazioni subacquee da effettuarsi;
 - seguire scrupolosamente le istruzioni del Diving Supervisor;
 - mantenersi pronto all'intervento d'emergenza per tutta la durata delle operazioni subacquee.

Nel caso di operazioni subacquee poco complesse da effettuarsi sotto banchina, la squadra di immersione potrà essere composta, in deroga a quanto precedentemente stabilito, da **n. 02 operatori subacquei** formata da:

- n. 01 Diving supervisor (DS);
- n. 01 Operatore in stand-by.

Art. 8 – Disciplina nelle acque marittime non portuali

Le Imprese e/o Ditte Individuali che effettuano per conto proprio/conto terzi operazioni subacquee nelle **acque marittime non portuali** ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Gallipoli, sono esenti dagli obblighi di comunicazione di cui all'art. 5 del presente Regolamento. Il personale subacqueo operante nelle suddette aree deve tuttavia essere in possesso dei sotto indicati requisiti:

- a) Essere operatore tecnico subacqueo così come definito all'articolo 2;
- b) Essere coperto da idonea polizza assicurativa di cui all'articolo 4 del presente Regolamento;
- c) Operare nel rispetto delle norme di sicurezza previste all'articolo 6.

Art. 9 – Prescrizioni per le unità in transito

Tutte le unità che venissero a transitare nei pressi dello specchio acqueo interessato da operazioni subacquee, dovranno procedere alla minima velocità, prestando particolare attenzione alle prescrizioni impartite dall'Impresa autorizzata, nonché valutando l'adozione di eventuali misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

Il transito delle suddette unità deve avvenire a distanza di sicurezza e comunque a una **distanza non inferiore a 100 (cento) metri** dai segnalamenti di cui al punto 6 del precedente articolo 6.

Il divieto di cui al presente articolo non si applica:

- ai mezzi e al personale facente capo alla Ditta committente e alla Ditta esecutrice dei lavori, in ragione del loro diretto impiego nelle operazioni di immersione;
- ai mezzi e al personale della Guardia costiera e delle Forze di Polizia, in ragione del loro ufficio.

Art. 10 – Ulteriori prescrizioni

Il presente Regolamento non esime la Ditta committente ovvero la Ditta esecutrice dei lavori dal rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa nazionale in materia igienico-sanitaria e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché dall'obbligo di munirsi di ogni eventuale ulteriore provvedimento autorizzativo di competenza di organi o enti cui la legge riconosca, a vario titolo, specifiche attribuzioni nei settori direttamente o indirettamente coinvolti dall'attività posta in essere.

Marca da bollo euro 16,00

Alla **Capitaneria di Porto**
Sezione Tecnica, Sicurezza e
Difesa portuale
73014 – Gallipoli (LE)

Oggetto: Richiesta autorizzazione per lavori subacquei nelle acque portuali ricadenti nell'ambito di giurisdizione del Circondario marittimo di Gallipoli.

Il sottoscritto Titolare/legale rappresentante della
ditta/società con sede in
..... via telefono (indicare anche il n°
di cellulare) iscritta nel registro di cui all'art. 68 C.N. al
n. di

CHIEDE

Ai sensi dell'Ordinanza n. 62/2024 in data 24.05.2024, l'autorizzazione ad eseguire le seguenti attività, con l'impiego di sommozzatori:

1. Committente lavori (indicare dati societari)

.....
.....

2. Descrizione dell'attività (indicare località/coordinate geografiche, il lavoro da eseguire, le attrezzature/mezzi impiegati, la profondità di immersione)

.....
.....
.....
.....

3. Sommozzatori/palombari impiegati (indicare generalità, numero e porto d'iscrizione – scadenza visita medica annuale)

- a).....
b).....
c).....
d).....

4. Data e orario svolgimento dei lavori

.....

5. Direttore responsabile delle operazioni/Diving supervisor

.....

A tal fine, sotto la propria responsabilità dichiara:

- a) che i mezzi d'appoggio e le apparecchiature impiegate sono perfettamente funzionanti ed in regola secondo le vigenti norme in materia di sicurezza, collaudi e revisioni anche eventualmente stabilite da ditte costruttrici;
- b) che gli operatori subacquei impiegati sono regolarmente assicurati ed in regola con le norme che ne disciplinano l'assunzione/l'impiego;
- c) che gli operatori subacquei sono a conoscenza delle norme contenute nel "*Regolamento per la disciplina delle immersioni subacquee a carattere professionale nell'ambito del Circondario marittimo di Gallipoli*" di cui all'Ordinanza n. 62/2024 in data 24.05.2024 della Capitaneria di porto di Gallipoli, nonché di qualunque altra prescrizione/indicazione impartita dal Diving supervisor;
- d) di aver attivato preliminarmente e di impegnarsi ad attivare nelle varie fasi lavorative tutte le misure di prevenzione e tutela della sicurezza e salute dei lavoratori di cui alle vigenti norme antinfortunistiche e di igiene sul lavoro;
- e) di provvedere a comunicare tempestivamente ogni variazione riferita ai lavori da svolgersi;
- f) di manlevare la Capitaneria di porto di Gallipoli da qualsiasi responsabilità diretta ed indiretta per danni a persone e/o cose che potrebbero derivare dall'esercizio delle attività subacquee sopra elencate.

Allega alla presente i seguenti documenti:

- copia del libretto di ricognizione degli operatori subacquei;
- copia del certificato assicurativo per infortuni e per danni verso terzi;
- Documento di sicurezza ex art. 38 del D.Lgs. 272/1999 e/o Piano operativo di sicurezza ex art. 89 del D.Lgs. 81/2008.

Gallipoli, lì

Il richiedente

.....

Marca da bollo

RAPPORTO DI INTERVENTO WORK'S REPORT											
Data: Date:			Immersione n°: N° of dive:			Cliente: Client:					
Località: Location:						Posizione: Position:					
Commessa n°: Our reference:						Mezzo navale: Vessel / installation:					
METEO WEATHER		Cielo: Sky:		Temp. Aria °C: Air temp. °C:		Vento nodi: Wind Knots:		Mare piedi: Sea feet:		Corr. Nodi: Curr. Knots:	
Attrezzatura impiegata: Equipment and tools used:											
Nome OTS: Diver name:						Nome OTS: Diver name:					
Inizio immersione: h: m: Left surface (LS):						Inizio immersione: h: m: Left surface (LS):					
Profondità m: Depts m:			Tempo tot di fondo: Tot bottom time (TBT):			Profondità m: Depts m:			Tempo tot di fondo: Tot bottom time (TBT):		
Inizio ris. h: m: Left bottom (LB):			Tempo tot imm.: Tot time of dive (TTD):			Inizio ris. h: m: Left bottom (LB):			Tempo tot imm.: Tot time of dive (TTD):		
Tabella: Schedule used:			OTS in sup. h: m: Reached surface (RS):			Tabella: Schedule used:			OTS in sup. h: m: Reached surface (RS):		
Sistema di respirazione: Breathing apparatus:						Sistema di respirazione: Breathing apparatus:					
STOP STOP	QUOTA DEPTH	GAS GAS	TEMPO (m) TIME MIN.	DALLE FROM	ALLE TO	STOP STOP	QUOTA DEPTH	GAS GAS	TEMPO (m) TIME MIN.	DALLE FROM	ALLE TO
1						1					
2						2					
3						3					
4						4					
5						5					
ORE TIME		LAVORI ESEGUITI WORK DESCRIPTION									
Nome Responsabile Immersioni: Name of Diving Supervisor:						Timbro / Firma: Stamp / Signature:					